



Schweizerischer Fitness- und Gesundheitscenter Verband
Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé
Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di Salute

STATUTI

della

Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di salute FSCF

1. Informazioni generali

Articolo 1, Nome e Scopo

¹ La FEDERAZIONE SVIZZERA DEI CENTRI FITNESS E DI SALUTE FSCF ha per scopo di promuovere e sostenere i Centri Fitness ad essa affiliati in Svizzera e di salvaguardare gli interessi comuni del ramo nei confronti di terzi.

² L'organizzazione e la realizzazione degli esami di professione nel settore del fitness. Può offrire corsi di formazione in tutto il settore del fitness.

³ Per adempiere a questi scopi, la FSCF si può affiliare ad altre organizzazioni.

Articolo 2, Organi

¹ La FSCF è una Federazione/Associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC.

² Gli organi della FSCF sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Comitato direttivo
- La Commissione dei ricorsi
- L'Ufficio di revisione

³ La sede si trova presso il domicilio del segretariato.

⁴ L'anno d'esercizio coincide con l'anno civile.

⁵ Le lingue ufficiali della FSCF sono il tedesco e il francese.

Articolo 3, Amministrazione della giustizia

¹ L'organo responsabile dell'amministrazione della giustizia è la Commissione dei ricorsi.

² Le infrazioni da parte dei soci o dei loro familiari nei confronti degli statuti, dei regolamenti e/o delle direttive della FSCF vengono punite.

³ Le fattispecie, i mezzi d'impugnazione e la procedura sono disciplinati dal Regolamento dell'amministrazione della giustizia approvato dall'AS. Le seguenti sanzioni possono essere applicate singolarmente o cumulate: ammonimento, indennità per attività amministrative/ o spese relative a processi, sospensione o destituzione definitiva dalla carica di funzionario, sospensione provvisoria della qualità di socio della FSCF, espulsione senza indicazione dei motivi.

2. Soci

Articolo 4, Soci

¹ I Soci possono diventare società legali di persone. Le società di persone che gestiscono diversi centri, devono acquistare una affiliazione separata per ogni centro in loro possesso.

² Le organizzazioni e le persone singole interessate possono diventare socie partner della FSCF. Esse non hanno tuttavia diritto di voto e di elezione. Ricevono le pubblicazioni della Federazione. La AS può accettare singole persone come Soci ed eleggere le stesse in seno al Comitato direttivo anche se queste non sono rappresentanti di un Centro Fitness o sportivo.

³ L'AS può conferire a persone singole lo statuto di socio onorario della FSCF.

⁴ I soci onorari non hanno diritto di voto e di elezione in seno all'AS. Viene a cadere l'obbligo di contribuzione.

Articolo 5, Procedura di ammissione

¹ Per essere ammessi, occorre inviare una richiesta scritta al Comitato direttivo.

² Il Comitato direttivo decide sulle ammissioni. Se la richiesta viene respinta, vi è la possibilità di inoltrare un ricorso presso l'AS, alla quale spetta la decisione definitiva.

Articolo 6, Cessazione dello status di socio

¹ Le dimissioni per la fine dell'anno amministrativo devono essere inoltrate al Comitato direttivo entro il 30 settembre. Entro il 31 dicembre, il dimissionario deve adempiere a tutte le obbligazioni nei confronti della FSCF.

² I soci possono essere esclusi dalla Federazione in base al Regolamento dell'amministrazione della giustizia.

3. Finance

Articolo 7, Principio

¹ Le attività della FSCF devono basarsi principalmente sui mezzi finanziari a disposizione.

Articolo 8, Acquisizione di fondi

¹ I fondi necessari per il conseguimento degli scopi contemplati dagli statuti della Federazione vengono acquisiti principalmente attraverso:

- quote di adesione
- quote annuali
- quote per seminari, esami e licenze
- contributi di istituzioni
- altre sovvenzioni
- entrate da manifestazioni e azioni
- sponsor, contributi di benefattori e donazioni spontanee
- eventuali entrate dal patrimonio della Federazione

² La relazione della FSCF con i donatori e gli sponsor viene disciplinata a livello contrattuale.

³ L'indipendenza della Federazione deve essere garantita in ogni caso.

Articolo 9, Responsabilità

¹ Gli impegni della Federazione sono garantiti esclusivamente dal suo patrimonio sociale.

² È esclusa ogni responsabilità dei soci.

³ Le quote annuali dei Soci vengono stabilite annualmente dall'Assemblea dei Soci. Esse sono tuttavia al massimo nell'ordine di CHF 1'200.- per Soci attivi e CHF 800.- per Soci partner.

4. Assemblea dei Soci

Articolo 10, Potere deliberativo

¹ L'Assemblea dei soci (AS) è l'organo supremo della FSCF.

² Essa ha facoltà di deliberare se è stata convocata in modo regolare e in presenza di almeno un terzo di tutti i soci della Federazione.

Articolo 11, Convocazione dell'AS

¹ Il Comitato direttivo convoca annualmente una AS ordinaria nel corso del primo semestre dell'anno civile.

² Il Comitato direttivo può convocare una AS straordinaria in qualsiasi momento.

³ Un quinto dei soci, proponendo dei punti precisi all'ordine del giorno, può chiedere in qualsiasi momento che il Comitato direttivo convochi una AS straordinaria.

⁴ Per convocare l'Assemblea dei soci, il Comitato direttivo deve rispettare le seguenti scadenze:

- 60 giorni prima: convocazione / ordine del giorno
- 45 giorni prima: proposte dei soci mass. una pagina A4
- 30 giorni prima: invito con allegati all'ordine del giorno

Articolo 12, Diritto di voto

¹ Ogni socio ha diritto a un voto.

² Ogni socio può inviare all'AS al massimo due delegati.

³ E' concessa la rappresentanza al voto di due Soci al massimo, previa procura.

Articolo 13, Competenze dell'AS

Le competenze dell'AS sono le seguenti:

¹ Approvazione del protocollo dell'ultima AS.

² Approvazione dei rapporti annuali del Comitato direttivo.

³ Esame dei conti d'esercizio dell'anno concluso e discharge del Comitato direttivo.

⁴ Determinazione delle quote di adesione, delle quote annuali e di altre quote per l'anno successivo.

⁵ Approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo.

⁶ Elezione per un mandato di tre anni con possibilità di rielezione

- del Presidente
- dei membri del Comitato direttivo
- della Commissione dei ricorsi
- dell'Ufficio di revisione

⁷ Decisioni sulle proposte del Comitato direttivo e dei soci.

⁸ Ammissione ed esclusione di soci in caso di ricorso.

⁹ Conferimento della qualità di socio onorario a persone singole in seno alla FSCF.

¹⁰ Decisioni in merito alla qualità di socio della FSCF in seno ad altre organizzazioni.

¹¹ Revisione degli statuti.

¹² Scioglimento della FSCF.

Articolo 14, Svolgimento dell'AS

¹ L'AS viene presieduta dal Presidente o dal vicepresidente.

² Il Segretario generale stende il verbale, che viene inviato entro 30 giorni ai soci.

³ Per le modifiche degli statuti è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi.

⁴ Le delibere richiedono la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

⁵ Affinché un'elezione sia valida, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti validi espressi al primo scrutinio. Al secondo scrutinio, decide la maggioranza relativa.

⁶ A parità di voto nelle questioni di cose decide il Presidente, le elezioni vengono ripetute a scrutinio segreto.

⁷ Le votazioni avvengono di regola a scrutinio palese. Con un terzo dei voti validi espressi può essere richiesta un'elezione o una votazione a scrutinio segreto.

5. Comitato direttivo

Articolo 15, Composizione

¹ Il Comitato direttivo si compone del Presidente e di quattro a sei altri membri.

² Il Comitato direttivo si autocostituisce e designa la supplenza.

Articolo 16, Presidente

¹ Il Presidente rappresenta la Federazione e il Comitato direttivo nei confronti di terzi.

² Il Presidente convoca e presiede le sedute del Comitato direttivo.

Articolo 17, Attività e responsabilità del Comitato direttivo

- ¹ L'attività del Comitato direttivo comprende tutti gli affari che non sono espressamente di competenza di un'altra istanza.
- ² Il Comitato direttivo è responsabile dello svolgimento ineccepibile degli affari della Federazione.
- ³ I membri del Comitato direttivo sono tenuti a informarsi reciprocamente sui propositi e gli avvenimenti più importanti del loro campo di responsabilità.
- ⁴ Il Comitato direttivo è responsabile dell'esistenza di descrizioni delle funzioni per tutti i membri del Comitato direttivo, tutte le sezioni, le Commissioni, come pure per i dipendenti professionali o non professionali della FSCF.
- ⁵ Il Comitato direttivo collabora con le Commissioni competenti per la promozione e la regolamentazione degli scopi della Federazione, dei regolamenti, delle direttive e delle raccomandazioni. I regolamenti vengono messi in vigore dall'AS.
- ⁶ Il Comitato direttivo è responsabile della stipulazione di contratti di diritto civile.

Articolo 18, Diritto di firma

- ¹ Il diritto di firma giuridicamente vincolante è conferito al Presidente o al suo sostituto, i quali dovranno firmare in due in collaborazione con un membro del Comitato direttivo o con il segretario generale.

Articolo 19, Commissioni

- ¹ Le sezioni possono istituire Commissioni permanenti o temporanee.

6. Segretariato

Articolo 20, Compiti del Segretariato

- ¹ Il Segretariato può essere amministrato a titolo professionale o non professionale. Può essere diretto da un membro del Comitato direttivo.
- ² Il Comitato direttivo definisce i compiti del Segretariato.
- ³ Il Segretario sottostà al Presidente della FSCF.
- ⁴ Il Segretario partecipa all'AS e alle riunioni del Comitato direttivo senza diritto di voto, sempre che egli non faccia parte del Comitato direttivo.

7. Commissione dei ricorsi

Articolo 21, Composizione e competenze della Commissione di ricorso

¹ L'AS elegge la Commissione di ricorso formata da un Presidente e da due membri. I membri della Commissione di ricorso non possono rivestire altre cariche in seno alla FSCF.

² Per tutte le controversie tra la FSCF e i soci, tra i soci o tra gli organi decide in ultima istanza la Commissione di ricorso, sempre che conformemente agli statuti o al regolamento non vi sia un'altra istanza responsabile.

³ L'unica sanzione può essere la decisione dell'esclusione dalla Federazione all'AS.

8. Ufficio di revisione

Articolo 22, Mandato

1 La funzione di Ufficio di revisione può essere assunta da un Ufficio di revisione riconosciuto o da 3 membri della FSCF.

2 L'Ufficio di revisione sottopone al Comitato direttivo una relazione scritta corredata da una proposta all'attenzione dell'AS.

9. Scioglimento della Federazione

Articolo 23, Procedura

¹ Lo scioglimento può essere deciso con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti validi espressi in occasione di un'AS convocata a questo scopo.

² Sulla destinazione di un eventuale patrimonio decide l'AS. Valgono inoltre le disposizioni del CC.

10. Disposizioni finali

Articolo 24, Divergenze di testo

¹ Qualora si verificano delle divergenze di testo, fa testo la versione originale tedesca.

Articolo 25 Entrata in vigore

¹ Questi statuti sono stati approvati dalla 2a Assemblea dei soci della FSCF il 30 giugno 1994 a Basilea e sono entrati in vigore il 30 giugno 1994.

² Il cambiamento dell'Articolo 12 punto 3 è stato approvato in occasione della decima Assemblea dei Soci della FSCF tenutasi il 1. Marzo 2002 a Basilea.

³ I cambiamenti degli Articoli 2, 5 e 13 sono stati approvati in occasione della undicesima Assemblea dei Soci della FSCF tenutasi a Basilea il 21 febbraio 2003.

⁴ I cambiamenti degli Articoli 4 e 9 sono stati approvati dalla tredicesima Assemblea dei Soci della FSCF tenutasi a Basilea il 22 Aprile 2005.

⁵ I cambiamenti degli Articoli 4, 14, 15 e 22 sono stati approvati dalla quattordicesima Assemblea dei Soci tenutasi a Lucerna il 17 Marzo 2006.